

Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici del 9 novembre 2022 verificatisi nel territorio dei comuni di Ancona, Fano, Pesaro

Si informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023 è stata pubblicata l'Ordinanza n. 991 del 3 maggio 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile recante disposizioni urgenti in conseguenza degli eventi sismici del 9 novembre 2022 verificatisi nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro.

In particolare, vista la Delibera del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nei territori colpiti, l'Art. 5 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2024 lo stato di emergenza è stato prorogato per ulteriori 12 mesi.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da **autocertificazione del danno subito**, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

I mutuatari, previa presentazione di autocertificazione di cui sopra, hanno diritto di richiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui optando tra:

1. sospensione della sola quota capitale: in questa ipotesi la rata, rappresentata dalla sola quota interessi, viene rimborsata alle scadenze originarie stabilite nel contratto di mutuo. Il rimborso della quota capitale riprenderà al termine del periodo di sospensione, con conseguente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
2. sospensione totale della rata: gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici che si

Banca Valsabbina

aggiungeranno alle rate contrattuali e con pari periodicità. La sospensione comporterà un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.

La sospensione è concessa a titolo gratuito; si evidenzia che essa comporta un allungamento della durata complessiva del mutuo e quindi un maggior importo degli interessi totali a carico del mutuatario.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alla garanzia ipotecaria

I clienti interessati sono invitati a recarsi presso la filiale di competenza, al fine di sottoscrivere la richiesta, **entro e non oltre il 31 ottobre 2024**.

Banca Valsabbina

Banca Valsabbina S.C.p.A - Iscritta al registro delle Imprese di Brescia e CCIAA di Brescia REA n.9187 - Capitale Sociale € 106.550.481i.v.
Sede Legale: via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS) -
Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia (BS)

Cod. Fisc. 00283510170 - P. Iva 00549950988 - Tel. 030/3723.1 - Fax 030/3723.430
www.bancavalsabbina.com - e-mail: info@bancavalsabbina.com
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Iscritta all'Albo delle Banche cod. ABI 05116.9 e all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5116